

# PARTE I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**  
**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**promulga**

**la seguente legge:**

### **Art. 1**

**(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)**

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2006 in termini di competenza e cassa nell'importo di 3.703.573.382,04 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2006.

2. Il livello di ricorso al mercato, di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

### **Art. 2**

**(Rifinanziamento di leggi regionali)**

1. Relativamente all'anno finanziario 2006 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui al "Quadro A" allegato alla presente legge.

**Art. 134**

**(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende unità sanitarie locali)**

1. All'articolo 70 della l.r. 6/1999:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1, le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle leggi regionali 6 giugno 1980 n. 52 in materia di igiene e sanità pubblica, 6 giugno 1980 e n. 55 in materia di servizi veterinari e 20 giugno 1980, n. 76 in materia di servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività di tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e sono tassativamente vincolate a tale fine.”;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, inoltre, su apposito capitolo di entrata, le somme derivanti dalle prestazioni di medicina legale erogate a favore dei privati e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nel tariffario di cui al comma 1 bis, quali in particolare:

a) gli accertamenti in ordine all'incapacità temporanea al lavoro, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

b) gli accertamenti ambulatoriali per irreperibilità del lavoratore nei giorni feriali.

2 ter. Le somme di cui al comma 2 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività delle strutture di medicina legale dell'azienda sanitaria che ha effettuato gli accertamenti di cui allo stesso comma e sono tassativamente vincolate a tale fine.”.

hhhh) articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 "art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17");  
iiii) articoli 43 e 47 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997);  
llll) legge regionale 10 novembre 1997, n. 38 (Interventi nei territori colpiti dal terremoto nelle regioni Umbria e Marche);  
mmmm) legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 (Interventi urgenti a favore dei comuni della Provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi);  
nnnn) legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 (Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000);  
oooo) legge regionale 7 giugno 1999, n. 8 (Modifica dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 "Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000" e rettifica del relativo avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999, n. 958);  
pppp) legge regionale 5 ottobre 1999, n. 26 (Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel Comune di Cerveteri);  
qqqq) legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia);  
rrrr) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8 (Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio);  
ssss) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 9 (Modifica alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44);  
tttt) articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000).

2. I procedimenti relativi alle disposizioni legislative abrogate ai sensi del comma 1, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti in conformità a quanto disposto dalle disposizioni stesse.

#### **Art. 192** **(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.**

Data a Roma, addì 28 aprile 2006

MARRAZZO